

Nationalrat
Conseil national
Consiglio nazionale
Cussegl naziunal



25.190 n Immunità del Consigliere nazionale Andreas Glarner. Richiesta di soppressione

Rapporto della Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale (Cdl-N) del 2 maggio 2025

Riunitasi il 2 maggio 2025, la Commissione dell'immunità del Consiglio nazionale (Cdl-N) ha esaminato la richiesta di soppressione dell'immunità del consigliere nazionale Andreas Glarner, presentata il 20 febbraio 2025 dal Ministero pubblico di Muri-Bremgarten (AG).

Proposta della Commissione

Ritenendo che i fatti contestati al consigliere nazionale Andreas Glarner avessero un nesso diretto con la sua condizione o attività parlamentare, la Commissione ha deciso, con 5 voti contro 1 e 3 astensione, di entrare nel merito della richiesta del Ministero pubblico. Con 5 voti contro 4, ha deciso in seguito di sopprimere l'immunità del consigliere nazionale Glarner.

In nome della Commissione:
Il presidente

Pierre-André Page

Contenuto del rapporto:

- 1 Situazione iniziale
- 2 Quadro giuridico
- 3 Considerazioni della Commissione



1 Situazione iniziale

Il 20 febbraio 2025, le Ministero pubblico di Muri-Bremgarten ha chiesto l'autorizzazione di avviare una procedura penale contro il consigliere nazionale Andreas Glarner per sospetto di usurpazione d'identità (art. 179^{decies} CP) e sospetto di delitto contro l'onore (art. 173 segg. CP). Il consigliere nazionale Andreas Glarner ha pubblicato, sui suoi profili X e Instagram, un video generato mediante l'intelligenza artificiale (*deepfake*) nel quale la consigliera nazionale Sibel Arslan si esprime nei confronti dei «criminali turchi» e incita a votare UDC.

Il consigliere nazionale Andreas Glarner è stato sentito dalla Commissione. Egli ha spiegato che questa *deepfake* era stata pensata come contributo umoristico, dal momento che le affermazioni riportate erano talmente assurde che nessuno avrebbe potuto credere fossero vere, pertanto il video veniva riconosciuto come un prodotto generato dall'intelligenza artificiale. Ha anche ricordato che aveva pubblicato questo video una settimana prima delle elezioni e per questo non poteva influire effettivamente sull'esito delle stesse, dato che la maggior parte dei voti per corrispondenza era già stata espressa. Il consigliere nazionale Andreas Glarner ha d'altronde ammesso che esisteva un chiaro nesso tra questo evento e la sua funzione di parlamentare.

2 Quadro giuridico

Legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10)

Contro un parlamentare non può essere promosso alcun procedimento penale per un reato direttamente connesso con la sua condizione o attività ufficiale, se non con l'autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere (art. 17 cpv. 1 LParl). La richiesta di soppressione dell'immunità è trattata dapprima dalla commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare indagato (art. 17a cpv. 1 LParl). All'inizio della seduta le commissioni accertano espressamente il quorum (art. 17a cpv. 3 LParl). Le commissioni sentono il parlamentare indagato, il quale non può farsi né rappresentare né accompagnare (art. 17a cpv. 4 LParl).

Nell'esaminare una richiesta di soppressione dell'immunità di un parlamentare, la Commissione deve innanzitutto chiedersi se l'atto incriminato è *direttamente connesso* con la condizione o attività ufficiale.

Se *nega* il nesso diretto, la Commissione non entra nel merito della richiesta e il procedimento penale può fare il suo corso. Se invece entra nel merito della richiesta deve decidere se l'immunità va soppressa o no. Se, dopo un esame sommario, la punibilità degli atti imputati può essere esclusa con grande probabilità, non vi è alcun motivo di sopprimere l'immunità. In linea di principio, per valutare la questione della soppressione dell'immunità la Commissione deve procedere a una *ponderazione degli interessi*. Gli interessi sono suddivisibili in due categorie:

- *Interessi istituzionali:*
l'immunità deve garantire che gli affari delle Camere possano svolgersi senza inconvenienti. Nell'esercizio della loro attività ufficiale, i deputati non devono temere procedimenti penali abusivi, infondati o originati da fatti di minima importanza.
- *Interessi in relazione al procedimento penale contro il parlamentare:*
il Codice penale svizzero, secondo il quale un procedimento penale dev'essere conforme al principio di legalità, prescrive che i reati denunciati alle autorità penali devono essere perseguiti. Esiste un grande interesse pubblico a che un procedimento penale possa essere concluso, tanto



più nei casi di reati gravi. Occorre anche considerare l'interesse della vittima dell'infrazione e il suo diritto a una protezione efficace garantita dal Codice penale.

L'infrazione principale che il Ministero pubblico di Muri-Bremgarten fa valere per giustificare la sua richiesta è contenuta nella disposizione seguente:

Codice penale (CP; RS 311.0)

Usurpazione d'identità

Art. 179^{decies}

Chiunque utilizza l'identità di un'altra persona senza il suo consenso con l'intento di nuocerle oppure di procurare a sé stesso o a un terzo un vantaggio illecito è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Il Ministero pubblico di Muri-Bremgarten precisa che la procedura penale dovrà anche determinare se il consigliere nazionale Andreas Glarner si è anche reso colpevole di calunnia o diffamazione:

Calunnia

Art. 174

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

Diffamazione

Art. 173

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.

2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.



4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

3 Considerazioni della Commissione

È la prima volta che la Commissione deve esaminare l'utilizzazione di *deepfake* nell'ambito di una campagna elettorale. In generale, la Commissione ricorda che le azioni politiche intraprese o le dichiarazioni pronunciate in occasione di campagne elettorali o di votazioni hanno un nesso diretto con la condizione o l'attività ufficiale. Nel caso in esame, la pubblicazione di questo video s'iscrive proprio nell'ambito di una campagna elettorale e fonda il nesso diretto tra condizione o attività parlamentare e gli atti che conducono al sospetto d'usurpazione d'identità, ovvero di delitti contro l'onore. Su questa base, la Commissione decide di entrare in materia.

Si tratta anche del primo caso d'applicazione potenziale dell'infrazione di usurpazione d'identità, introdotta recentemente nel Codice penale. In primo luogo, la Commissione non condivide l'opinione del consigliere nazionale Glarner quando afferma che il video dev'essere considerato come uno scherzo umoristico inoffensivo. Al contrario, secondo la Commissione è probabile che lo scopo fosse quello di ottenere vantaggi elettorali grazie a questo video falso. Inoltre, la Commissione rileva che questa norma penale è stata adottata per rispondere alle sfide poste dai progressi tecnologici che rendono sempre più accessibile la creazione di materiali falsi, che comprendono anche immagini realistiche. Consapevole che questo sviluppo non si fermerà, bensì al contrario accelererà ancor di più, la Commissione ritiene importante conoscere la portata penale delle azioni del consigliere nazionale Glarner. Ciò permetterà anche di chiarire il quadro giuridico applicabile all'utilizzazione di nuove tecnologie e in particolare di *deepfake*. La Commissione ritiene dunque che spetta alla giustizia esaminare se questi fatti costituiscano un delitto ai sensi dell'articolo 179^{decies} CP.

Trattandosi di una possibile violazione dei diritti della personalità della consigliera nazionale Sibel Arslan, la Commissione è anche dell'avviso che la presente questione debba essere lasciata all'apprezzamento del Ministero pubblico.

Infine, la Commissione fa notare che questo tipo di azioni nuoce seriamente al buon funzionamento del Parlamento. Se venissero tollerate, si aprirebbe la porta ad altri atti simili in occasione dei prossimi appuntamenti elettorali e si darebbe un pessimo segnale, lasciando intendere che i parlamentari sono persone al di sopra del resto della popolazione. La Commissione ritiene che l'interesse della vittima e la gravità dell'infrazione assumano maggiore importanza rispetto alla libertà di espressione che caratterizza simili campagne.

Per queste ragioni, la Commissione propone di sopprimere l'immunità del consigliere nazionale Andreas Glarner e di permettere l'avvio di una procedura penale nei suoi confronti. In tal modo, la Commissione vuole manifestare la sua disapprovazione per queste azioni.

Una minoranza della Commissione ritiene invece che il principio di proporzionalità dev'essere rispettato e che, dal momento che è evidente che si tratta di un video falso, non bisogna accordargli troppa importanza.